

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1723)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1971*

*(V. Stampato n. 3228)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro del bilancio e della Programmazione Economica**

**(GIOLITTI)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(FERRARI - AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 1971*

**Elevazione della misura degli assegni familiari  
ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.

## Art. 2.

Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967. n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.

## Art. 3.

Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.